

Sulla legittimità di un calendario venatorio regionale in merito alla estensione della specie dei richiami vivi adoperabili e alla data di apertura e chiusura della stagione venatoria

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. III 5 settembre 2023, n. 4960 - Pappalardo, pres. ed est. - Lipu Odv - Lega Italiana Protezione Uccelli, Wwf Italia Onlus (avv. Balletta) c. Regione Campania (avv. De Gennaro) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Calendario venatorio regionale - Modifiche - Richiami - Uso quali richiami vivi di esemplari di germano reale e piccione - Data di apertura e chiusura della stagione venatoria.

(Omissis)

FATTO

Premette parte ricorrente che la Giunta regionale campana, con deliberazione n. 377 del 13 luglio 2022, ha approvato il calendario venatorio regionale 2022-2023, acquisendo previamente i prescritti pareri obbligatori del CTFVR (Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale) e dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione Ambientale).

Espone che, quanto alla data di apertura della stagione venatoria, il calendario si era totalmente conformato al parere obbligatorio espresso con nota ISPRA prot. n. N.0025926/2022 del 09/05/202, secondo il quale "In merito alla prevista possibilità dell'apertura della caccia alla terza domenica di settembre (18 settembre 2022) per le specie Quaglia, Fagiano, Alzavola, Canapiglia, Codone, Folaga, Porciglione, Germano reale, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Fischione, Mestolone, Beccaccino e Frullino questo Istituto ritiene idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 1 ottobre 2022, fatta eccezione per la caccia esclusivamente nella forma d'appostamento al Colombaccio e al Merlo....".

Tuttavia, con deliberazione n. 459 del 1 settembre 2022, la Giunta regionale, senza acquisire il parere del CTFVR e dell'ISPRA, modificava il calendario venatorio approvato in allegato 1 alla citata deliberazione n. 377 del 13 luglio 2022, anticipando la data di apertura della stagione venatoria "al 18 settembre per le specie Alzavola, Canapiglia, Codone, Folaga, Porciglione, Germano reale, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Fischione, Mestolone, Beccaccino e Frullino e al 21 settembre per le specie Fagiano e Quaglia".

Inoltre, pur avendo modificato i periodi di caccia, detta deliberazione confermava il precedente schema-tipo di tesserino venatorio contenuto in allegato 8 alla deliberazione di approvazione dell'originario calendario.

Infine, confermava i periodi di chiusura previsti dall'originario calendario venatorio approvato in Allegato I alla citata deliberazione n. 377 del 13 luglio 2022, disattendendo il parere ISPRA conforme al documento Key Concepts della Commissione Europea, fissando la data di chiusura del prelievo dei turdidi (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello) al 19 gennaio, la data di chiusura del prelievo di anatidi, rallidi e limicoli al del 30 gennaio 2023, nonché consentendo il prelievo degli acquatici (Canapiglia, Codone, Folaga, Porciglione, Germano reale, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Fischione e Mestolone) per tre giorni fissi individuati nel 25, 29, 30 gennaio 2023 e, infine, consentendo la caccia alla Beccaccia fino al 19 gennaio 2023.

Lamenta pertanto parte ricorrente *quanto alla data di apertura* :

I. VIOLAZIONE ART. 24, co 1, L.R. 26/2012-ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA-VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO-VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRARIUS ACTUS

La delibera modificativa sarebbe illegittima per omessa acquisizione dei pareri obbligatori ISPRA e del CTFVR, sentiti sul primo calendario venatorio.

II. VIOLAZIONE ART. 19, comma 4, L.R.26/2012

Tale norma, nel disciplinare il contenuto del tesserino venatorio prescrive che tra l'altro, contenga "le norme inerenti il calendario venatorio".

Il modello tipo di tesserino è stato approvato in Allegato 8 alla deliberazione 377 del 13.7.2022 e confermato con la successiva deliberazione di modifica n. 459 del 1° settembre 2022.

Tale deliberazione di modifica del calendario venatorio, tuttavia, non ha aggiornato il contenuto del tesserino-tipo.

QUANTO ALLA POSSIBILITA' DI UTILIZZARE QUALI RICHIAMI VIVI ESEMPLARI DI PICCIONE E GERMANO REALE

III. VIOLAZIONE ART. 6, comma 2, L.R.26/2012-

L'art. 6, comma 2, LR 26/2012 contiene l'elenco tassativo delle specie utilizzabili

come richiami vivi, mentre la giunta regionale ha illegittimamente esteso l'elenco delle specie

utilizzabili come richiami vivi, inserendo la possibilità di utilizzare anche esemplari di germano reale e piccione, non contemplati dalla rubricata norma regionale.

QUANTO ALLA DATA DI CHIUSURA

IV. VIOLAZIONE ART. 18, 1-bis, L. 157/92- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI IN RELAZIONE ALLE DATE STABILITE DAL DOCUMENTO KEY CONCEPTS 2021 -INOSSERVANZA PARERE ISPRA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

La Regione Campania, in relazione alla chiusura della stagione venatoria, non intaccata dalla delibera di modifica, ha disatteso il parere ISPRA facendo riferimento alle date di inizio della migrazione prenuziale fissate dal precedente documento KC e aggiungendo alle stesse una ulteriore decade teorica di sovrapposizione.

Quanto alle date di chiusura dell'attività venatoria ai turdidi, relativamente alle specie Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello, il parere ISPRA, conformemente al documento KC 2021, suggerisce la data del 31 dicembre e consente di aggiungere una ulteriore decade, fissando la data massima di chiusura non oltre il 10 gennaio.

L'Allegato 1 alle deliberazioni regionali impugnate prevede, invece, la chiusura alla data del 19 gennaio 2023.

Per gli anatidi, rallidi e limicoli, il parere ISPRA, conformemente al documento KC 2021, suggerisce la chiusura al 10 gennaio, consentendo una decade di sovrapposizione non oltre il 19 gennaio 2023. Il calendario impugnato prevede, invece, la chiusura al 30 gennaio per le specie Beccaccino e Frullino.

Quanto ai tre giorni fissi individuati nel 25, 29, 30 gennaio 2023 in cui l'impugnato calendario consente il prelievo delle specie Canapiglia, Codone, Folaga, Porciglione, Germano reale, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Fischione e Mestolone, è violato l'art. 18, comma 1-bis L. 157/92, gli stessi ricadono nel periodo di migrazione prenuziale.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania, deducendo la infondatezza del ricorso; rilevando in particolare, quanto al parere sul Calendario Venatorio, reso dall'ISPRA ai sensi del comma 4,

dell'articolo 18 della legge 157/1992, che lo stesso è obbligatorio ma non vincolante e, solo laddove disatteso, l'Amministrazione regionale ha l'onere di motivare le diverse scelte operate.

Con la deliberazione n. 377 del 2022, in sede di approvazione giuntale del calendario venatorio 2022/2023, è stato ritenuto, per le 14 specie ornitiche in questione, di differire al 1 ottobre 2022 la data di apertura, proposta invece al 18 settembre ed al 21 settembre rispettivamente dalla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in considerazione dell'emergenza climatico/ meteorologica, con condizioni di straordinaria siccità e temperature torride anche rispetto all'annualità precedente, che stava interessando il Paese, nel timore di un possibile perdurare di tale situazione di estrema emergenza anche nel periodo settembrino.

Successivamente, d'altro canto, in base all'effettivo e sopravvenuto sviluppo ed evolversi della situazione climatico/meteorologica e di siccità, essendo venute meno nel periodo presettembrino, anche in termini di previsioni meteorologiche per il mese di settembre 2022, le inizialmente paventate condizioni emergenziali di siccità, con DGR n. 459 del 1 settembre 2022 è stata approvata dalla Giunta Regionale la modifica del calendario venatorio 2022/2023 che ha ripristinato l'apertura venatoria per le 14 specie ornitiche in questione al 18 settembre 2022, in sintonia con quanto già approvato dal Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR) nella seduta del 6 giugno 2022 e come riportato nel relativo verbale.

Per discostarsi dal parere ISPRA, obbligatorio ma non vincolante, sull'apertura del prelievo venatorio delle 14 specie ornitiche in questione, sono state date ampie motivazioni tecniche nella deliberazione n. 459 del 1 settembre 2022; e sulla statuizione di utilizzare quali richiami vivi esemplari di piccione e germano reale, in primis, alcuna censura, osservazione è stata mossa all'impiego degli stessi nel parere reso dall'ISPRA, a mezzo della nota prot. n. 25926 del 9 maggio 2022. Inoltre, da una nota del Ministero dell'Agricoltura, prot. n. 17513 del 23/07/2009 si evince come tale Dicastero, rispondendo ad un preciso quesito sollevato dall'Associazione ANUU migratoristi, ne riteneva pienamente legittimo l'utilizzo, in quanto, sia per quanto attiene al colombo domestico, che al germano reale, detto anche "anatra germanata", si tratta di specie entrambe non oggetto di tutela ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 157/192.

La difesa regionale nel merito rileva come le censure circa le date di chiusura della stagione venatoria alle diverse specie venabili sono infondate in quanto determinate da errori relativi ai dati desumibili dai cosiddetti Key Concepts (KC), ovvero posizioni della Commissione Europea.

Invero i ricorrenti affermano che le posizioni ISPRA sarebbero "vincolanti" in campo europeo, mentre proprio nel documento Key concepts 2021 la Commissione Europea smentisce i dati ISPRA, scrivendo nei testi di sintesi trans-nazionale che la migrazione di due specie, Beccaccia e Codone, comincia in febbraio negli Stati del Mediterraneo e nell'Europa occidentale.

La stessa Commissione espone la reale possibilità che i dati italiani (di ISPRA) siano anticipati a causa di una confusione fra movimenti invernali non migratori e vero e proprio inizio della migrazione prenuziale, così denotando gli errori nelle premesse della tesi attorea.

Sono intervenute ad opponendum alcune associazioni asseritamente rappresentative rispetto alla categoria dei cacciatori, rilevando la propria legittimazione ed interesse al rigetto della domanda, radicando la loro posizione, anche nelle loro articolazioni territoriali, nelle previsioni statutarie

alla difesa della libertà di caccia e delle attività connesse; all'organizzazione dei cacciatori; alla gestione del territorio e della fauna selvatica finalizzata all'esercizio dell'attività venatoria .

Dopo il deposito di memorie e memorie di replica, alla pubblica udienza del 23.5.2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, va scrutinata la dedotta eccezione di inammissibilità dell'atto di intervento ad opponendum delle associazioni venatorie in epigrafe, in quanto notificato in violazione degli artt. 50, comma 2, c.p.a. e 170 cpc.

In disparte il rilievo della tardività dello stesso – afferente l'udienza camerale già fissata per la data del 11 ottobre 2022 - deve rilevarsi come può prescindersi dall'esame della relativa eccezione, in quanto le argomentazioni ivi spese non meritano favorevole considerazione, per quanto di seguito specificato.

Nel merito, il ricorso principale è fondato.

Va premessa la qualificazione del potere esercitato con l'atto impugnato , ai fini della determinazione della natura giuridica dello stesso e delle coordinate normative applicabili; orbene, la impugnata modifica dei termini di apertura della caccia alle specie indicate fissate nel calendario venatorio originariamente approvato non costituisce esercizio del potere di autotutela, in quanto non emenda i vizi dell'atto precedente, ma costituisce un riesercizio del potere che doveva avvenire nel rispetto del procedimento stabilito dall'art. 24 LR 26/2012, cioè, acquisendo i pareri di ISPRA e del CTFVR (cfr. TAR Campania Napoli III 14.4.2021, n. 2394).

Con lo stesso infatti l'amministrazione ha ritenuto di compiere ulteriori ed autonome valutazioni riguardo particolari condizioni climatico-meteorologiche, diversamente valutando i periodi di apertura della stagione venatoria rispetto a quanto stabilito nel primo atto in cui si era conformata ai predetti pareri ; ha poi confermato quanto stabilito circa la chiusura della stagione stessa . Si tratta pertanto di fatto, della deliberazione di un nuovo calendario che, lungi dall'effettuare una nuova valutazione sulla correttezza del precedente, prende atto di circostanze oggettive e le considera al fine di rideterminare date utili ai fini dell'espletamento dell'attività venatoria nonché specie animali suscettibili di caccia.

Mette conto evidenziare come la Regione aveva definito il procedimento con l'approvazione del calendario previa acquisizione dei prescritti pareri e conformandosi agli stessi circa l'apertura della stagione venatoria. In proposito, il calendario approvato con deliberazione n. 377 del 13 luglio 2022 era conforme a quanto espresso con nota ISPRA prot. n. N.0025926/2022 del 09/05/202, secondo cui “In merito alla prevista possibilità dell'apertura della caccia alla terza domenica di settembre (18 settembre 2022) per le specie Quaglia, Fagiano, Alzavola, Canapiglia, Codone, Folaga, Porciglione, Germano reale, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Fischione, Mestolone, Beccaccino e Frullino questo Istituto ritiene idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina al 1 ottobre 2022, fatta eccezione

per la caccia esclusivamente nella forma d'appostamento al Colombaccio e al Merlo.

Ciò ha la finalità di favorire un più completo sviluppo degli ultimi nati per diverse specie sottoposte a prelievo venatorio, di evitare il rischio di confusione con altre specie non cacciabili e di ridurre il disturbo generato dalla presenza di un numero elevato di cacciatori sul territorio in una fase ancora delicata del ciclo biologico per diverse specie non sottoposte a prelievo venatorio. Inoltre in tal modo si favorirebbe un più efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria.”

Avendo poi deciso di riesercitare il potere di determinazione dei periodi di caccia, con deliberazione n. 459 del 1 settembre 2022, la Giunta regionale, senza acquisire il parere del CTFVR e dell'ISPRA, ha modificato il calendario venatorio approvato in allegato 1 alla citata deliberazione n. 377 del 13 luglio 2022, anticipando la data di apertura della stagione venatoria “ al 18 settembre per le specie Alzavola, Canapiglia, Codone, Folaga, Porciglione, Germano reale, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Fischione, Mestolone, Beccaccino e Frullino e al 21 settembre per le specie Fagiano e Quaglia.

Orbene, sotto tale aspetto, sussiste evidente la lamentata violazione di legge, atteso che la modifica del calendario venatorio doveva seguire il medesimo procedimento prescritto per la sua approvazione, tipizzato dall'art.24 della L.R. Campania 26/12 che, al comma 1, dispone che la Giunta regionale approvi il calendario venatorio “sentito l'ISPRA ed il CTFVR”.

Tanto è avvenuto per l'approvazione della deliberazione 377 del 13 luglio 2022, ma è stato disatteso per l'approvazione della modifica del calendario approvata con deliberazione n.459 del 1 settembre 2022, adottata in assenza di parere ISPRA e del CTFVR e pertanto illegittima.

Quanto alla censura sul carente contenuto del tesserino venatorio, la stessa è inammissibile per difetto di interesse, dal momento che i dati del tesserino venatorio sono per relationem quelli risultanti dal calendario approvato, per cui la mera mancata indicazione sullo stesso non inficia l'efficacia dei controlli degli organi preposti.

Con la terza censura si lamenta poi che sia stato consentito l'uso come “ richiami vivi dei derivati domestici del germano reale e del piccione, provenienti da allevamento, correttamente identificati mediante marcatura inamovibile numerata e detenuti nel rispetto delle norme sanitarie inerenti la detenzione di volatili”

Ciò sarebbe in contrasto con l' art. 6, comma 2, LR 26/2012 che contiene l'elenco tassativo delle specie utilizzabili come

richiami vivi, disponendo che “La Giunta regionale disciplina con provvedimento la costituzione e la gestione del patrimonio di richiami vivi da appostamento temporaneo di cattura dell'annata, appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, merlo, pavoncella, e colombaccio.”.

Al riguardo, i derivati domestici del germano reale e del piccione sono specie che si pongono al di fuori di tale elencazione, che va ritenuta tassativa, in ragione del principio di tassatività e legalità enunciato al primo comma della disposizione stessa:

“1. La Giunta regionale con provvedimento disciplina l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento temporaneo.” Al di fuori pertanto della elencazione di legge, non sussiste potere della Giunta di individuare diverse specie di uccelli da utilizzare come richiami vivi, neppure se si tratti di derivati domestici e non di specie selvatiche.

In proposito il riferimento normativo principale è contenuto nell'art. 5 (“Esercizio venatorio da appostamento fisso con richiami vivi”) della legge n. 157/92, cd. legge quadro sulla caccia, che in primo luogo attribuisce alla competenza regionale sia la regolamentazione riguardante “l'allevamento, la vendita, e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili” (comma 1), sia quella relativa alla gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'art. 4, comma 4.

A sua volta la norma di cui all'art. 4 comma 4 della legge quadro menziona l'allodola, la cesena, il tordo sassello, il tordo bottaccio, il merlo, la pavoncella ed il colombaccio. Di qui l'illegittimità della legge regionale che si è posta al di fuori del perimetro della legge quadro in materia di specie utilizzabili quali richiami vivi.

Resta infine da considerare la censura inerente la determinazione della data di chiusura della stagione venatoria, in difformità dal parere ISPRA.

Anche tale censura si presenta fondata, valendo richiamare in proposito le considerazioni già svolte nel precedente di questa Sezione di cui alla sentenza 26.4.2022 n. 2795, ove si è rilevato che l'introduzione dell'art. 18, comma 1-bis, L. 157/92 è finalizzata a rispettare il vincolo unionale di divieto di caccia durante il ritorno al luogo di nidificazione, durante il periodo della nidificazione e durante le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, evidenziando che l'ISPRA si pronuncia sulla base di dati scientifici, ritenuti sostanzialmente vincolanti a livello unionale, di cui all'ultimo “Key concepts document” adottato dalla Commissione europea e che, il parere ISPRA possa essere disatteso solo sulla base di una motivazione rafforzata.

Quanto ai turdidi, il parere ISPRA ha correttamente considerato l'inizio della migrazione pre-nuziale della specie più precoce (tordo bottaccio) fissata dal documento KC-2021 al 31 dicembre, consentendo di aggiungere una decade di sovrapposizione teorica fino al 10 gennaio. La Regione, invece, ha immotivatamente disatteso il parere dell'organo tecnico statale, fissando la

data di chiusura della caccia al 20 gennaio, richiamando studi inidonei a superare il parere ISPRA, basato su dati scientifici certi e attuativi dei divieti di confusione e perturbazione, nel pieno rispetto del principio di precauzione.

Quanto alle tre giornate di caccia agli anatidi, rallidi e limicoli, ISPRA ha tenuto conto della data indicata dal KC-21 di inizio della migrazione pre-nuziale nel 10 gennaio e ha consentito l'aggiunta di una decade di sovrapposizione teorica suggerendo la data di chiusura al 19 gennaio. La Regione, invece, ha consentito tre giornate oltre il 20 gennaio.

Infine, per la beccaccia il parere ISPRA ha tenuto conto della data del 31 dicembre di inizio della migrazione pre-nuziale stabilita dal KC-21, e, tenuto conto della decade di sovrapposizione teorica, ha suggerito la data ultima di chiusura del prelievo al 10 gennaio a condizione dell'esistenza di piani di monitoraggio della specie. La Regione ha invece fissato la data di chiusura della caccia alla beccaccia al 20 gennaio-pur in riconosciuta assenza di piani di monitoraggio.

La Regione Campania, in relazione alla chiusura della stagione venatoria, ha disatteso tale parere facendo riferimento alle date di inizio della migrazione prenuziale fissate dal precedente documento KC e aggiungendovi una ulteriore decade teorica di sovrapposizione. In particolare:

Quanto alle date di chiusura dell'attività venatoria ai turdidi, relativamente alle specie Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello, il parere ISPRA, conformemente al documento KC 2021, suggerisce la data del 31 dicembre e consente di aggiungere una ulteriore decade, fissando la data massima di chiusura non oltre il 10 gennaio. L'Allegato 1 alle deliberazioni regionali impugnate prevede, invece, la chiusura alla data del 19 gennaio 2023.

Per gli anatidi, rallidi e limicoli, il parere ISPRA, conformemente al documento KC 2021, suggerisce la chiusura al 10 gennaio, consentendo una decade di sovrapposizione non oltre il 19 gennaio 2023. Il calendario impugnato prevede, invece, la chiusura al 30 gennaio per le specie Beccaccino e Frullino.

Quanto ai tre giorni fissi individuati nel 25, 29, 30 gennaio 2023 in cui l'impugnato calendario consente il prelievo delle specie Canapiglia, Codone, Folaga, Porciglione, Germano reale, Gallinella d'acqua, Marzaiola, Fischione e Mestolone, è violato l'art. 18, comma 1-bis L. 157/92. Infatti, i tre giorni fissi ricadono nel periodo di migrazione prenuziale.

La motivazione rafforzata per sostenere la scelta regionale in contrasto con le determinazioni dell'organo tecnico statale è nella specie assente,

Invero il parere obbligatorio dell'ISPRA, pur non essendo vincolante per l'Amministrazione, onera quest'ultima, laddove ritenga di discostarsene, ad un aggravio motivazionale nel caso de quo non riscontrabile, atteso che si fa ricorso a pareri resi da organismi non accreditati presso lo stesso ISPRA, unico soggetto dotato di competenze scientifiche cui la legge

assegna un ruolo primario nella materia di che trattasi; e comunque che esercita discrezionalità tecnica non sindacabili nella presente sede, in quanto sorretti da idonei criteri tecnici e non illogici né irragionevoli.

I dati dell'Atlante, che rappresenta uno studio scientifico attendibile per numero, qualità, completezza delle informazioni e della bibliografia ed autorevolezza dei curatori, confermano quelli del Key Concepts document relativi all'Italia e, quindi, le informazioni scientifiche utilizzate da ISPRA per rendere il proprio parere sul calendario venatorio campano. Per contro la difesa regionale richiama analisi non del tutto contestualizzate rispetto al territorio regionale, in quanto sovente riferite ad altri contesti territoriali.

Ne deriva quindi la illegittimità del calendario venatorio laddove non tiene conto né dello specifico avviso di ISPRA né del più generale principio di precauzione che subordina alla conservazione delle specie faunistiche l'interesse all'esercizio dell'attività venatoria, per garantire la protezione completa di queste specie durante il periodo di migrazione pre-nuziale. Invero, ove sussistessero residui dubbi sull'inizio della data di migrazione pre-nuziale delle specie considerate, gli stessi imporrebbero l'applicazione del principio di precauzione e l'adesione al parere di ISPRA che ha considerato la data di inizio della migrazione della specie più precoce di ciascun gruppo, con l'aggiunta di una decade di potenziale sovrapposizione, e ha, altresì considerato i rischi di confusione e perturbazione che la inadeguata motivazione regionale, invece, non ha escluso con certezza mediante dati scientifici specifici e attendibili.

In proposito il Collegio si richiama inoltre ai precedenti giurisprudenziali pienamente condivisibili secondo cui:

“a) l'art. 7, comma 4, della Direttiva 2009/147/CE e l'art. 18, comma 1 bis, della legge n. 157 del 1992 garantiscono un regime completo di protezione nel periodo della migrazione pre-nuziale. In siffatto periodo ogni attività venatoria è vietata, salvo le deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva (cfr.) (Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852. Corte giust. UE, Sez. IV, 12 luglio 2007, n. 507; Corte giust. UE, Sez. II, 15 dicembre 2005, n. 344);

b) il documento “Key Concepts” integra l'art. 7, comma 4, della Direttiva 2009/147/CE, fornendo le indicazioni operative necessarie all'applicazione di tale disposizione (Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852);

c) la mancata osservanza delle indicazioni fornite dal documento “Key Concepts” presuppone da parte della Regione una motivazione adeguata, basata su dati certi in ordine alla differente data di inizio delle migrazioni pre-nuziali (Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852);

d) la regola della c.d. decade di sovrapposizione, prevista dalla Guida, richiede la dimostrazione della sovrapposizione. In assenza di dati certi deve invece operare il principio di precauzione con l'applicazione dei termini di cui al documento “Key Concepts” (Cons. Stato, Sez. III, 1 dicembre 2020, n. 7609);

e) per garantire un regime completo di protezione nel periodo della migrazione pre-nuziale è necessario evitare non solo il generale disturbo per l'intera popolazione avicola acquatica presente (incluse le specie non cacciabili che potrebbero lasciare del tutto l'area), ma anche il rischio di abbattere specie non cacciabili per errore, visto che le zone umide presentano spesso nei periodi di caccia una frequente densità elevata di uccelli appartenenti a specie diverse (Cons. Stato, Sez. III, 1 dicembre 2020, n. 7609; TAR Liguria, Sez. II, 7 agosto 2020, n. 570. In questo senso anche: Corte giust., 19 gennaio 1994, in C-435/92)” (T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 155 del 2022).

In proposito è consolidato l'orientamento giurisprudenziale sul principio di precauzione nella materia de qua, secondo cui : << la rilevanza del principio di precauzione impone di prevedere analoghi periodi di prelievo per le specie cacciabili, anche in relazione al periodo di chiusura, nel caso di gruppi di specie caratterizzate da un aspetto morfologico simile ovvero che frequentino gli stessi ambienti, ovvero ancora cacciate con le medesime modalità. Tale approccio, su cui si sofferma il parere dell'ISPRA, consente di: prevenire possibili errori di identificazione durante l'esercizio della caccia; b) limita di fatto il disturbo dell'avifauna causato dall'attività venatoria anche alle specie non cacciabili nel relativo periodo e alle specie protette; c) rende indubbiamente più efficace l'azione di sorveglianza da parte degli addetti.

Sotto tale profilo, appare coerente il richiamo operato dall'ISPRA alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 19 gennaio 1994 (caso C-435/92) con la quale si è precisato da parte della Corte europea che “la data di chiusura della caccia agli uccelli migratori e alle specie acquatiche deve essere fissata secondo un metodo che garantisca la protezione completa di queste specie durante il periodo di migrazione pre-nuziale. I metodi che abbiano come

obiettivo o come effetto di sottrarre una determinata percentuale di uccelli di una specie a detta protezione non sono conformi a tale disposizione”.

A tali rilievi deve poi aggiungersi come, all'interno della Guida per la stesura dei calendari venatori, l'I.S.P.R.A. abbia sottolineato l'importanza della prima fase della migrazione pre-nuziale in cui sono coinvolti gli esemplari più forti, dovendo così concludere che “nel nostro Paese la possibilità di stabilire stagioni di caccia differenziate a livello regionale per gli uccelli migratori non risponde a criteri biologici e tecnici accettabili, stante la rapidità con la quale i fronti di migrazione attraversano l'intero territorio italiano.

In conclusione il ricorso va accolto in parte qua, con annullamento dei provvedimenti impugnati quanto alla data di apertura e chiusura del calendario venatorio regionale, e quanto alla estensione della specie dei richiami vivi adoperabili, dichiarandosi inammissibili le censure relative al mancato aggiornamento del tesserino venatorio

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it